



Compiuta giacenza della raccomandata e presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento

(Cass. Sez. Lavoro Sent. 15397 del 31/05/2023)

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15397/2023 del 31 maggio 2023 torna sulla questione dell'idoneità della compiuta giacenza della raccomandata, inviata al domicilio del lavoratore, a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento in essa contenuta.

Tribunale e Corte d'appello hanno respinto la domanda di una lavoratrice che chiedeva l'annullamento del licenziamento disciplinare intimatole, fondando la propria decisione sull'intervenuta decadenza dal potere di impugnazione, in capo alla dipendente, entro i 60 giorni previsti dall'art. 6, Legge 604/66, e considerando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio della lavoratrice. Ciò sebbene il datore di lavoro non avesse prodotto in giudizio copia dell'avviso immesso nella cassetta. Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio la produzione della sola ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative di Poste Italiane dalle quali si desumevano la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale e la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza.



Difatti la Cassazione, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, sottolinea alcuni aspetti essenziali:

- 1) In primis la presunzione legale di conoscenza degli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato nella norma e può essere superata solo allorché sia fornita la prova contraria

dell'impossibilità di averne notizia **senza colpa** da parte del destinatario (cfr. all' art. 1335 c.c);

- 2) Nel caso specifico, poi, la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento non si fonda sulla sola prova della spedizione della raccomandata, avendo la società datrice di lavoro documentato anche le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza;
- 3) Infine, manca la prova contraria, ossia la lavoratrice non è riuscita a fornire la prova dell'impossibilità, non colpevole, di avere notizia della comunicazione, in quanto la raccomandata era giunta all'indirizzo che la stessa aveva fornito al datore. La mera affermazione della lavoratrice di non avere mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella propria casella postale non è stata ritenuta idonea a vincere la presunzione legale.

Pertanto la Cassazione con questa decisione ritiene valido il recesso del datore di lavoro in quanto la compiuta giacenza della raccomandata alle poste presume la conoscenza legale della stessa da parte della lavoratrice.

Pubblichiamo, di seguito, la sopracitata sentenza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale erano state respinte le domande di *OMISSIS* contro dirette all'annullamento del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 20/6/2017, alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni.
2. La Corte di merito, così come il giudice di primo grado, preliminarmente ed in via assorbente, ha ritenuto maturata la decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell'art. 6 Legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice e non idonea la comunicazione della lavoratrice in data 11/09/2017 a rendere nota la sua volontà di impugnare il licenziamento stesso.
3. *Omissis* propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a 4 motivi; la banca resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla contestazione del processo notificatorio e della relativa documentazione; sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente il perfezionamento della notifica, nonostante espressa alla mancata ricezione dell'avviso di giacenza.
2. Il motivo non è ammissibile.
3. La Corte d'Appello di Firenze non ha omesso l'esame della contestazione dell'odierna ricorrente circa la regolarità, nel senso di idoneità a fondare la presunzione legale di conoscenza, della notifica della lettera di licenziamento, ma ha espressamente esaminato la questione se la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale fosse idonea a far presumere la conoscenza dell'atto da parte della lavoratrice, ritenendola, appunto, idonea.
4. Poiché l'idoneità della comunicazione del licenziamento è stata ritenuta in fatto sussistente come in primo grado, si realizza nella fattispecie ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell'art. 348-ter c. p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., fattispecie che determina l'inammissibilità del motivo e che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).
5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c., degli artt. 8 e 9 legge n. 890/ 1982, dell'art. 2 legge n. 604/1966 e dei principi giurisprudenziali di cui alle sentenze Cass. n. 19232/2018, n. 12822/2016, n. 523/2019; sostiene il mancato rinvenimento nella propria cassetta postale dell'avviso di giacenza, e che, non avendo controparte fornito prova dell'attività svolta dall'ufficiale postale, non potrebbe ritenersi presuntivamente conosciuta la comunicazione del licenziamento, che sarebbe conseguentemente inefficace in quanto non comunicato.
6. Il motivo non è fondato.
7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova- di "essere stato, senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia". Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione

di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza; documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di Poste Italiane, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.

9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di *“comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio”*.

10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso. Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale.

11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discute di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata.

12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di

prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non é sufficiente a vincere la presunzione.

Omissis

17. Si tratta di argomentazione congrua, logica ed autonoma nel fondare la decisione circa la mancata impugnativa del recesso datoriale nei termini di legge. Pertanto, non risultano rilevanti le questioni relative alla contraddittorietà o meno della linea difensiva circa l'avvenuta conoscenza del licenziamento ad ottobre 2017, in quanto la decisione è fondata sulla presunzione legale di conoscenza del licenziamento del 20/6/2017, comunicato tramite lettera raccomandata restituita per compiuta giacenza, e sull'inidoneità della comunicazione in data 11/9/2017 circa il mancato pagamento della retribuzione ad esprimere la volontà della lavoratrice di impugnare il licenziamento, ragioni decisorie che prescindono da ulteriori valutazioni e che resistono alle censure di legittimità svolte nel presente grado di giudizio.

18. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

19. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese forfetarie al 15%, accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Gualtiero NICHELINI

IL PRESIDENTE

dott. Guido RAIMONDI